

**IPOTESI DI ACCORDO  
SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
DELL'ARTICOLO 31 DEL CCNL  
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/5/2001**

Il giorno 13 febbraio 2007, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone:

ARAN :

nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri *firmato*

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

CGIL-fp/Enti Locali

firmato

CGIL

firmato

CISL/FPS

firmato

CISL

firmato

UIL/FPL

firmato

UIL

firmato

Coordinamento Sindacale Autonomo  
"Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiu,  
Confill Enti Locali - Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"

firmato

CISAL

firmato

DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI  
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE  
(Fenal, Snalcc, Sulpm)

firmato

CIDA

firmato

CIDA EE.LL.

firmato

CONFEDIR

firmato

DIRER/DIREL

firmato

CONFSAL

firmato

U.N.S.C.P

firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL

**CCNL DI  
INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
DELL'ARTICOLO 31 DEL CCNL  
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/5/2001**

Premesso che il Tribunale Ordinario di Palermo - Sez. Lavoro - in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero 4077/2003 R.G. promossa da Pupillo Marcello contro l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con ordinanza del 4.11.2004, ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione in forma autentica dell'art.31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001, per accertare se, ai fini della determinazione delle fasce professionali, alle quali viene collegata la definizione del trattamento economico del segretario, tale clausola contrattuale attribuisca rilievo

esclusivamente alla mera consistenza anagrafica della popolazione, a prescindere dall'adozione di un formale provvedimento di riclassificazione del comune, oppure se sia necessario, a tal fine, la preventiva adozione da parte dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di tale provvedimento;

Rilevato, in proposito, che, in base agli artt.97 e ss. del D.Lgs.n.267/2000, i comuni e le province hanno un proprio segretario titolare, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari ed iscritto in un apposito Albo territorialmente articolato per regioni;

Che, sulla base delle prescrizioni dell'art.12 del DPR n.465/1997, i comuni sono contraddistinti in classi in relazione al numero degli abitanti;

Che, sulla base della medesima normativa, il comune, in relazione alla propria classe di appartenenza, procede alla nomina del segretario appartenente alla fascia professionale prevista per la classe di appartenenza del comune stesso, nell'ambito dello specifico Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, suddiviso negli appositi elenchi, distinti per fasce professionali;

Evidenziato che, sulla base dell'art.6 del DPR n.465/1997, spetta ai Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, l'assegnazione dei segretari comunali e provinciali alle sezioni regionali, sulla base dei criteri stabiliti nel medesimo DPR nonché la definizione delle modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e del medesimo DPR;

Preso atto della circostanza che il suddetto potere regolamentare dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stato esercitato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale, con la delibera n.90 del 12.4.2000;

Che tale delibera stabilisce che la classificazione delle segreterie comunali e provinciali a seguito di variazioni demografiche è dichiarata a seguito di richiesta formulata dalla giunta comunale con propria deliberazione, previa acquisizione di una certificazione dell'ufficiale di anagrafe, attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;

Considerato che l'art.31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001 si limita a sovrapporsi, con intenti semplificativi, alla precedente regolamentazione delle fasce professionali già contenuta nell'art.12 del DPR n.465/1997, con la individuazione di tre sole nuove fasce professionali di inquadramento dei segretari comunali e provinciali, in sostituzione delle 5 previste nel precedente ordinamento;

Che, a tal fine, il suddetto art.31 del CCNL del 16.5.2001 si limita solo ad utilizzare alcune delle medesime classi demografiche già presenti nel DPR n.465/1997;

Evidenziato che, conseguentemente, deve, sicuramente, escludersi che la medesima clausola contrattuale dell'art.31 abbia inteso superare, innovandola, anche la precedente disciplina normativa in materia di classi demografiche e di riconoscimento delle stesse;

Che, anche nell'art.31, comma 5, e nell'art.4 del medesimo CCNL del 16.5.2001, le parti negoziali hanno fatto, sia pure incidentalmente, espresso riferimento a "provvedimenti di riclassificazione", escludendo, quindi, ogni possibile effetto innovante della disciplina contrattuale sul preesistente assetto regolativo;

Che nessuna clausola contrattuale espressamente abroga o disapplica le disposizioni in materia di modalità di mutamento della classificazione dei comuni e delle province contenute nel DPR n.465/1997;

Che, comunque, tale possibilità era preclusa dagli spazi di intervento riconosciuti alla contrattazione collettiva dal D.Lgs.n.165/2001, che non possono dilatarsi oltre gli aspetti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro ed estendersi anche ad altri aspetti regolativi riservati espressamente alla fonte normativa unilaterale, in quanto attinenti esclusivamente alla sfera organizzativa delle amministrazioni e rilevanti anche ad altri fini;

tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art.31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 nel testo che segue:

## **Art.1**

“ Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art.31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel DPR 465/1997 e negli atti regolamentari adottati, nell'ambito della propria competenza istituzionale, dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali”.